

REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA SERVIZIO TUTELA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana:

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTA la L.r. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e s.m.i.

VISTA la L.R. n. 19 del 16.12.2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il D.A.7732 del 9/10/1995 pubblicato nella GURS n°61 del 25/11/1995 con il quale è stato sottoposto a vincolo paesaggistico il territorio denominato "Media valle del Salso o Imera meridionale"

VISTO il D.A. del 2 luglio 2015 di approvazione del Piano territoriale Paesaggistico degli ambiti 6,7,10,11,12,15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta pubblicato nella G.U.R.S. N°31 del 31luglio 2015 suppl.ordinario;

VISTO che l'area oggetto delle opere abusive realizzate ricade nel Paesaggio Locale n°9 "Area delle Miniere" individuato nelle norme di attuazione del Piano, con livello di tutela 1

VISTA la legge 326/2003

VISTO l'articolo 167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i.;

VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

VISTA la L.R.n° 32 del 31/12/2015 pubblicata nella GURS n°2 del 11.01.2016

VISTO il D.D.G. n. 643 del 09.03.2015, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana-delega il Dirigente responsabile del Servizio Tutela del Dipartimento medesimo alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42 art. 167;

- l'ampliamento di un fabbricato esistente
- chiusura di una veranda
- la costruzione di 1 tettoia
- realizzazione di un portico,

CONSIDERATO che tali opere sono state realizzate in assenza dell'autorizzazione della competente Soprintendenza di Caltanissetta e pertanto sono da considerarsi abusive ai sensi dell' art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004, e s.m.i.,;

VISTA la nota prot. N°4631 del 1/6/15 con la quale la Soprintendenza di Caltanissetta ha dichiarato che tali opere sono compatibili ai fini paesaggistici con lieve pregiudizio allegando alla nota stessa perizia di stima per l'indennità risarcitoria pari ad euro 6.266,06 quale indennità risarcitoria per il danno arrecato al paesaggio;

VISTA la nota prot. N° 9184 del 28/10/15, con la quale la Soprintendenza di Caltanissetta ha rimodulato la perizia per l'indennità risarcitoria rivedendo il calcolo relativo ad alcune voci presenti nella perizia, subordinando il mantenimento delle opere realizzate, al pagamento dell'indennità pecuniaria prevista ai sensi dell'art.167 del D.lgs.42/04 e sm.i.;

VISTA la nuova perizia allegata alla nota N°9184 del 28/10/15, nella quale viene calcolato in **Euro 2.029,96** il danno arrecato al paesaggio dalle suddette opere e in **Euro 2.194,40** il profitto conseguito dalla esecuzione delle predette opere;

RITENUTO ai sensi dell'art.167 del D.lgs n.42/20042 e dell'art.4 del D.l.26.9.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nella ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno,sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anzicchè l'ordine di demolizione, in quanto le opere abusivamente realizzate arrecano lieve pregiudizio al paesaggio vincolato;

DECRETA

La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto tramite conto corrente postale n° 217935, intestato a "UNICREDIT di Caltanissetta Ufficio di Cassa della Regione Siciliana";
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT 30Q0760116700000000217935 indicando come beneficiario "Ufficio di Cassa della Regione Siciliana- UNICREDIT S.p.A. di Caltanissetta - Cassiere CL
- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Caltanissetta Cassa Regionale di UNICREDIT S.p.A.;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: "Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42"

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela - Unità Operativa 29

- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario
- originale o copia della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Avverso la cartella esattoriale, emessa ai sensi del presente decreto, in caso di omesso versamento delle somme dovute e degli oneri aggiuntivi, è possibile proporre ricorso soltanto per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa.

Art.2) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è' consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, "**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**".

Art. 3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente decreto.

Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione on line dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art.68 della legge regionale n°21 del 12 agosto 2014 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza

Palermo, 25 gennaio 2016